

ORIGINALE

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 5 del 21.02.2019

SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **20.30** nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.

All'appello risultano:

BIGI MAURO	Presente
COLLI STEFANIA	Presente
DOMENICHINI MASSIMO	Assente
VALCAVI ELISA	Assente
STAZZONI FRANCO	Presente
LEONI ALESSANDRA	Presente
ROCCHI ILENIA	Presente
VINCI SEBASTIANO	Presente
SPADACINI LUCA	Presente
BLANCATO GABRIELLA ANNA MARIA	Presente
PERVILLI MARCO	Assente
VENTURI MANUELA	Presente
MULE' LUCA	Assente

Pres.: 9

Ass.: 4

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE: **DR. ROSARIO NAPOLEONE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE: **MAURO BIGI** dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Illustra il punto all'ordine del giorno l'Assessore Colli Stefania.

Gli interventi sono pubblicati sul sito dell'ente e conservati in appositi CD.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;

RICHIAMATO il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'imposta municipale propria e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria", con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;

RICHIAMATO, ALTRESÌ, l'art. 4 DL n. 16/2012 conv. in L. 44 del 26 aprile 2012;

VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 228 del 24.12.2012 ed in particolare l'art. 1 comma 380;

VISTE, altresì, le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 articolo 1 commi dal 707 al 718;

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47;

VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016);

VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di bilancio 2019), in particolare il comma 1092 dell'art. 1 che estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla Legge n. 208/2015 art. 1 comma 10, integrando per l'effetto l'articolo 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011 (convertito in L.214/2011), per le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti entro il 1° grado, anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo, in presenza di figli minori;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018 n. 145;

RICHIAMATO l'art 21 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28.03.2007, che prevede che non sono dovuti versamenti per somme pari o inferiori ad € 5,00 di tributo annuo;

RICHIAMATO il verbale in data 26.01.2019 della Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, con cui si è disposto, ai fini IMU, di considerare equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitati a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

RITENUTO di adottare la presente deliberazione avente natura regolamentare e di deliberare per l'anno 2019 le seguenti aliquote, che rimangono, comunque pressoché, invariate rispetto a quelle del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018:

PROSPETTO ALIQUOTE 2019

0,54 per cento

ESENZIONI

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ABITAZIONI PRINCIPALI

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

ANZIANI E DISABILI

E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani

	<p>residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</p> <p><u>FORZE DI POLIZIA</u> E' esente un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle rispettive pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forza di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u> Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, e relative pertinenze.</p> <p><u>ALLOGGI SOCIALI</u> (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,54</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>
<p><u>0,89</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTE - FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9, non abitazione principale. L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle medesime abitazioni.</p> <p><u>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) art. 1 comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta del 50% nei contratti di comodato gratuito a parenti entro il primo grado che soddisfino le seguenti condizioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 • il proprietario dell'immobile <u>non deve possedere altre unità abitative in Italia (neppure in percentuale)</u> oltre a quello concesso in comodato, ad eccezione di quello in cui abita, solamente se si trova nello stesso comune di quello oggetto di comodato e purché non appartenga alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9. • <u>Il contratto di comodato deve essere registrato</u>

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>il beneficiario del comodato deve avere la residenza e la dimora abituale nell'immobile avuto in comodato</u> • <u>il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato</u> • la riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato <p><u>Ai sensi del comma 1092 dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2019, il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</u></p> <p><u>Per beneficiare della riduzione della base imponibile del 50% il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione IMU entro i termini di legge.</u></p> <p><u>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</u></p> <p>Ai sensi della Legge n.208/2015 art. 1 comma 53, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla <u>legge 9 dicembre 1998, n. 431</u>, l'imposta, determinata applicando l'<u>aliquota stabilita dal comune</u>, è ridotta al 75 per cento. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata dovrà essere presentata apposita autocertificazione, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti da consegnarsi entro il 31 dicembre 2019 all'ufficio tributi, <u>corredato da copia del contratto di locazione.</u></p>
<p><u>ESENTI</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u></p> <p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></p> <p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p>
<p><u>0,84</u> per cento</p>	<p><u>ALIQUOTE - FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili appartenenti al gruppo</p>

	catastale D, con esclusione della categoria catastale D/10.
<u>0,79</u> per cento	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI PRODUTTIVI</u> Si applica a tutte le tipologie di immobili non ricomprese in quelle precedenti. In particolare per i fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti alle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4 e A/10.
<u>1,06</u> per cento	<u>AREE FABBRICABILI</u> Si applica alle aree fabbricabili.
<u>ESENTI</u>	<u>TERRENI AGRICOLI</u>

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio Comunale la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio potrà provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.
4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
7. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
8. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000, con verbale n. 3 del 12 febbraio 2019;

VISTI:

- IL PARERE FAVOREVOLE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (articoli 49, comma 1, e 147 - bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CON votazione espressa per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti risultati:

favorevoli n. 7,

contrari n. ==,

astenuiti n.. 2 (Blancato Gabriella Anna Maria, Venturi Manuela)

DELIBERA

DI APPROVARE le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2019;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Sindaco;
- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza;
- Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Con voti espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti risultati:
voti favorevoli n. 7,
contrari n. == ,
astenuti n. 2 (Blancato Gabriella Anna Maria, Venturi Manuela);

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 21.02.2019

IL PRESIDENTE

MAURO BIGI

IL SEGRETARIO

DR. ROSARIO NAPOLEONE

SI DA ATTO:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, come prescritto ai sensi dell'Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione